



**COMUNITA' MONTANA
DELL'OLTREPO' PAVESE**

**REGOLAMENTO
PER LA DETERMINAZIONE E RIPARTIZIONE
DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI
ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I.**

Approvato con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 76 del 28.10.2022

Sommario

Articolo 1 - **Obiettivi e finalità**

Articolo 2 - **Oggetto e campo di applicazione**

Articolo 3 - **Esclusioni**

Articolo 4 - **Alimentazione del fondo per opere o lavori**

Articolo 5 - **Alimentazione del fondo per servizi e forniture**

Articolo 6 - **Risorse non utilizzate per attività affidate all'esterno o non effettuate**

Articolo 7 - **Utilizzo delle risorse del fondo destinate all'incentivazione del personale**

Articolo 8 - **Condizioni e modalità di corresponsione dell'incentivo**

Articolo 9 - **Incentivi per il personale di centrale unica di committenza**

Articolo 10 - **Utilizzo del restante venti per cento delle risorse finanziarie del fondo**

Articolo 11 - **Riduzione dell'incentivo e penali**

Articolo 12 - **Norme finali, entrata in vigore e abrogazioni**

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, positioned below the main text of the document.

Articolo 1 – Obiettivi e finalità

1. Il presente regolamento, emanato ai sensi dell'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (di seguito denominato "Codice") disciplina la costituzione di un fondo per le funzioni tecniche svolte dal personale della Comunità Montana dell'Oltrepo Pavese, con rapporto di dipendenza a tempo indeterminato e determinato, esclusivamente per le attività di:

- programmazione della spesa per gli investimenti;
- verifica preventiva dei progetti;
- predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici;
- responsabile unico del procedimento;
- direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione;
- collaudo tecnico amministrativo ovvero verifica di conformità;
- collaudatore statico quando necessario;

per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto del progetto, dei documenti a base di gara, dei tempi e dei costi prestabiliti.

Articolo 2 – Oggetto e campo di applicazione

1. Il fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all'art. 1 è costituito da una percentuale dell'importo posto a base di gara di un'opera o lavoro, di un servizio o di una fornitura, sia nei settori ordinari che nei settori speciali di cui all'art. 3, comma 1 lett. gg) e hh) del Codice, graduata secondo criteri che tengono conto:

- dell'entità e della complessità delle opere o lavori, servizi, forniture da realizzare,
- delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta;
- dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione delle opere o lavori, dei servizi, delle forniture, dei tempi e dei costi previsti nel progetto.

2. Le risorse finanziarie destinate al fondo di cui al comma 1 sono calcolate in misura non superiore al 2% degli importi posti a base di gara di opere o lavori, servizi, forniture, comprensivi dei costi per l'attuazione delle misure di sicurezza e di eventuali prestazioni in economia previste in progetto e non comprese nell'appalto, al netto dell'I.V.A. Le risorse finanziarie destinate al fondo di cui al comma 1 non sono soggette a riduzione qualora in sede di gara d'appalto siano registrati dei ribassi d'asta.

3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie destinate al fondo di cui al comma 1 è ripartito tra:

- a) il responsabile unico del procedimento di cui all'art. 31 del Codice e Linee guida ANAC;
- b) il personale addetto alle attività di programmazione della spesa per investimenti di cui all'art. 21 del Codice;
- c) il personale addetto alle attività di verifica preventiva dei progetti di cui all'art. 26, comma 6 lett. c) e d) del Codice;
- d) il personale addetto alle attività di predisposizione e controllo delle procedure di bando di cui alla Parte II, Titolo III, Titolo IV, Titolo VI, Parte III, Parte IV, Parte V, del Codice;
- e) il direttore dei lavori od il direttore dell'esecuzione del contratto di cui all'art. 101 del Codice;
- f) il collaudatore di cui all'art. 102 del Codice;
- g) i collaboratori tecnici delle figure precedentemente elencate che, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale, redigono elaborati di tipo descrittivo assumendo la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, dei dati, delle misurazioni, dei calcoli contenuti;
- h) i collaboratori amministrativi delle figure precedentemente elencate che, intervenendo con il proprio contributo intellettuale e materiale, svolgono funzioni di supporto in ragione della pluralità e della eterogeneità delle competenze che interessano in ogni fase di realizzazione dell'opera o del lavoro, del servizio o della fornitura.

4. Il venti per cento delle risorse finanziarie destinate al fondo di cui al comma 1, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte della Comunità Montana dell'Oltrepo Pavese di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti

elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzata per l'attivazione presso la Comunità Montana dell'Oltrepo Pavese di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

5. Per lavoro si intende l'attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, di opere.

Per opera si intende il risultato di un insieme di lavori che esplica una funzione economica o tecnica; le opere comprendono sia quelle che rappresentano il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di presidio ambientale, di presidio agronomico e forestale, di paesaggistica e di ingegneria naturalistica.

Per servizio si intendono le prestazioni diverse da lavori od opere.

Per fornitura si intendono prestazioni aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti; un appalto di forniture può includere, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione.

6. Sono riconosciuti, nei limiti previsti dalla norma, gli incentivi per funzioni tecniche anche in relazione agli appalti di manutenzione straordinaria e ordinaria di particolare complessità, che richiedono, da parte del personale tecnico-amministrativo, attività di programmazione della spesa, valutazione del progetto, controllo delle procedure di gara ed esecuzione del contratto. [1]

7. Gli incentivi per funzioni tecniche sono riconosciuti per le sole funzioni svolte rispetto a contratti affidati mediante lo svolgimento di una procedura di gara. Per gli appalti di servizi e forniture l'incentivo è riconosciuto solo nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione e, pertanto, per gli affidamenti di importo superiore a 500.000 euro.

8. Per gli aspetti che la legge demanda alla contrattazione decentrata integrativa, riguardanti modalità e criteri di riparto del fondo incentivante per le funzioni tecniche e, quindi, per gli articoli 7 e 8 del presente Regolamento, il necessario accordo tra delegazioni trattanti è stato definitivamente sottoscritto.

Articolo 3 – Esclusioni

1. La presente disciplina non si applica:

- a) ai servizi non ricompresi nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- b) ai contratti di lavori, servizi o forniture che non siano stati affidati previo espletamento di una procedura comparativa. Dall'entrata in vigore del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione;
- c) nel caso di contratti di concessione [2].

Articolo 4 – Alimentazione del fondo per opere o lavori

1. A valere sugli stanziamenti indicati al comma 2 dell'articolo 2, al fondo sono destinate, per ciascuna opera o lavoro, risorse finanziarie in misura pari alla percentuale dell'importo posto a base di gara, come prevista e modulata in relazione alla fascia d'importo, dalla seguente tabella:

- a) importo fino a 1.500.000,00 Euro: il fondo è costituito in ragione del 2,00% dell'importo posto a base di gara;
- b) importo oltre 1.500.000,00 e fino a 5.000.000,00 Euro: il fondo è costituito dalla somma tra l'importo di cui al precedente punto 1 e lo 0,80% della parte eccedente 1.500.000,00 Euro rispetto all'importo posto a base di gara;

¹ Deliberazione Corte dei Conti n. 2/Sez.Aut/2019/QMIG

² Deliberazione Corte dei Conti n. 19/Sez. Aut./2019, Atto di segnalazione Anac n. 1 del 9/3/2021



- c) importo oltre 5.000.000,00 e fino a 10.000.000,00 Euro: il fondo è costituito dalla somma tra l'importo di cui ai precedenti punti 1 e 2 e lo 0,40% della parte eccedente 5.000.000,00 Euro rispetto all'importo posto a base di gara;
- d) importo oltre 10.000.000,00 Euro: il fondo è costituito dalla somma tra l'importo di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 e lo 0,20% della parte eccedente 10.000.000,00 Euro rispetto all'importo posto a base di gara fino ad un massimo di Euro 200.000.000,00.

2. Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento, che non siano riconducibili ad errori di progettazione dei tecnici interni, le risorse finanziarie destinate al fondo sono ricalcolate sulla base del nuovo importo posto a base di gara.

3. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente Regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come "funzionale" ovvero "prestazionale".

4. La presente disciplina si applica anche nel caso di appalti di manutenzione straordinaria e ordinaria di particolare complessità, tali da giustificare un supplemento di attività da parte del personale interno all'amministrazione, affinché il procedimento che regola il corretto avanzamento delle fasi contrattuali si svolga nel pieno rispetto dei documenti posti a base di gara, del progetto, nonché dei tempi e dei costi programmati. La sussistenza delle predette condizioni è attestata nei provvedimenti del competente Responsabile di servizio, adottati i sensi del successivo articolo 7.

5. Le risorse finanziarie necessarie alla costituzione del fondo devono essere previste all'interno del quadro economico di ogni singola opera o lavoro, nell'ambito delle somme a disposizione della stazione appaltante; gli importi individuati possono subire variazioni in ragione dello sviluppo di ciascun intervento. Le risorse finanziarie devono intendersi al lordo degli oneri riflessi, degli oneri previdenziali e fiscali, dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP). Le somme destinate ad incentivo sono impegnate nei capitoli di spesa del bilancio che finanziano la realizzazione di ciascuna opera o lavoro.

Articolo 5 – Alimentazione del fondo per servizi e forniture

1. A valere sugli stanziamenti indicati al comma 2 dell'articolo 2, al fondo sono destinate, per ciascun servizio e fornitura, risorse finanziarie in misura pari alla percentuale dell'importo posto a base di gara, come prevista e modulata in relazione alla fascia d'importo, dalla seguente tabella:

- a) importo fino a 1.500.000,00 Euro: il fondo è costituito in ragione del 2,00% dell'importo posto a base di gara;
- b) importo oltre 1.500.000,00 e fino a 5.000.000,00 Euro: il fondo è costituito dalla somma tra l'importo di cui al precedente punto 1 e lo 0,80% della parte eccedente 1.500.000,00 Euro rispetto all'importo posto a base di gara;
- c) importo oltre 5.000.000,00 e fino a 10.000.000,00 Euro: il fondo è costituito dalla somma tra l'importo di cui ai precedenti punti 1 e 2 e lo 0,40% della parte eccedente 5.000.000,00 Euro rispetto all'importo posto a base di gara;
- d) importo oltre 10.000.000,00 Euro: il fondo è costituito dalla somma tra l'importo di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 e lo 0,20% della parte eccedente 10.000.000,00 Euro rispetto all'importo posto a base di gara fino ad un massimo di Euro 200.000.000,00.

2. Le risorse finanziarie necessarie alla costituzione del fondo devono essere previste all'interno del quadro economico di ogni singolo servizio o fornitura, nell'ambito delle somme a disposizione della stazione appaltante; gli importi individuati possono subire variazioni in ragione dello sviluppo di ciascun intervento. Le risorse finanziarie devono intendersi al lordo degli oneri riflessi, degli oneri previdenziali e fiscali, dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP). Le somme destinate ad incentivo sono impegnate nei capitoli di spesa del bilancio che finanziano la realizzazione di ciascun servizio o fornitura.

Articolo 6 – Risorse non utilizzate per attività affidate all'esterno o non effettuate

1. Il fondo incentivante per le funzioni tecniche è annualmente incrementato con le risorse non utilizzate nell'anno precedente, derivanti da prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate

a personale esterno ovvero derivanti dalla mancata effettuazione delle attività previste, a seguito di quanto accertato dal competente Responsabile di servizio, ai sensi dell'articolo 8, comma 2.

2. Le risorse di cui al comma 1, incrementano proporzionalmente l'ammontare degli incentivi per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura previsti nell'anno nel quale le risorse stesse confluiscono.

Articolo 7 - Utilizzo delle risorse del fondo destinate all'incentivazione del personale

1. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi dei precedenti articoli 4, 5 e 6, è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura tra il responsabile unico del procedimento e i dipendenti che svolgono le attività di programmazione della spesa, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti nonché tra i loro collaboratori.

2. Gli importi di cui al comma precedente sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione e dai medesimi importi sono altresì dedotte le risorse necessarie alla copertura degli oneri Irap gravanti sull'amministrazione.

3. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra i dipendenti che svolgono le attività, come segue (Decreto MIMS N. 204 del 04/10/2021):

ATTIVITA'	QUOTA RELATIVA ALLA PERCENTUALE DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 2
RESPONSABILITA' UNICO DEL PROCEDIMENTO	30%
COLLABORATORI TECNICI E AMMINISTRATIVI DEL RUP	10%
PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA PER INVESTIMENTI	2%
VERIFICA PREVENTIVA DEI PROGETTI	8%
PREDISPOSIZIONE E CONTROLLO DELLE PROCEDURE DI BANDO	5%
DIRETTORE DEI LAVORI / DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	25%
UFFICIO DIREZIONE LAVORI (DIRETTORE OPERATIVO, ISPETTORE DI CANTIERE)	10%
COLLAUDO TECNICO / VERIFICA DI CONFORMITA'	10%

4. Il valore dell'incentivo per ogni opera o lavoro, servizio, fornitura, è determinato moltiplicando l'importo posto a base di gara, compresi gli oneri per la sicurezza ed eventuali prestazioni in economia previste in progetto e non comprese nell'appalto, per la percentuale di cui all'art. 2, comma 2; il prodotto è successivamente suddiviso fra le due quote del 80% e del 20% di cui all'art. 2, commi 3 e 4; la quota del 80% è ripartita fra le varie attività con le proporzioni indicate nella tabella di cui al precedente comma 3.

5. Il Responsabile di servizio, ai fini della quantificazione dell'incentivo:



- a) indica l'importo a base di gara dell'opera o lavoro, del servizio, della fornitura, ai sensi dell'art. 2 comma 2;
 - b) quantifica l'importo dell'incentivo secondo i criteri di cui agli articoli precedenti;
 - c) individua il personale da assegnare alle attività indicate nella tabella di cui al precedente comma 3 garantendo un'opportuna rotazione, e tenendo conto delle professionalità presenti all'interno della Struttura di competenza e delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
 - d) definisce i tempi di realizzazione delle prestazioni, ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari; i termini per la direzione dei lavori ovvero la direzione dell'esecuzione del contratto coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'appaltatore o concessionario, mentre i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalla normativa vigente;
 - e) stabilisce le modalità di applicazione di penali in caso di inadempimento.
6. Lo stesso Responsabile di servizio può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico conferito in ogni momento, sentito il Responsabile unico del procedimento; con il medesimo provvedimento di modifica o di revoca, ed in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato ha svolto sino a quel momento.
7. La ripartizione dell'incentivo è stabilita contestualmente alla redazione della prima fase progettuale dell'opera o lavoro, servizio, fornitura, che prevede un quadro economico di spesa.
8. I collaboratori delle diverse figure professionali sono da individuare, di norma, tra il personale appartenente allo specifico servizio o, comunque, in possesso di adeguata competenza ed esperienza in materia che, di volta in volta, partecipa direttamente allo svolgimento delle attività indicate al comma 3.
9. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni affidate a soggetti esterni all'Ente, sono destinate ad incrementare il fondo relativo agli incentivi per funzioni tecniche, secondo quanto previsto dal precedente articolo 5. La quantificazione delle quote da ridestinare al fondo è comunque determinata con i provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, nei quali il valore di tale destinazione deve trovare analitica motivazione con riguardo alla percentuale delle prestazioni non assegnate al personale interno. Sono invece devolute in economia le quote parti di incentivo relative a prestazioni svolte da personale con qualifica dirigenziale.
10. Nel caso in cui il Responsabile di servizio sia direttamente coinvolto nello svolgimento delle attività o prestazioni di cui al presente articolo, le decisioni di cui ai commi 4 e 5 sono assunte, dopo aver acquisito tutti gli elementi istruttori e le informazioni necessarie, dalla figura tenuta, in tali casi, alla sua sostituzione, secondo quanto previsto dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
11. Gli incentivi sono riconosciuti, in ragione delle prestazioni effettivamente compiute, soltanto quando l'opera o lavoro, servizio, fornitura sia posto in affidamento.

Articolo 8 – Condizioni e modalità di corresponsione dell'incentivo

1. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Tale accertamento è effettuato con continuità dal Responsabile di servizio e può determinare l'adozione dei provvedimenti di cui al 5° comma del precedente articolo 7. Questa attività è svolta ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e muove da un apposito documento di programmazione, prevede apposite verifiche e controlli in itinere ed esita in una relazione di rendicontazione, sottoposta all'organismo di valutazione, che ne tiene conto ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato al Responsabile di servizio interessato. Nel caso di difformità tra tale rendicontazione e i provvedimenti di riconoscimento dell'incentivo, adottati ai sensi dei commi successivi, l'organismo di valutazione invia motivata segnalazione all'Amministrazione, affinché la stessa possa disporre i conseguenti provvedimenti.
2. Non hanno comunque diritto a percepire il compenso incentivante i dipendenti che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza o per la comprovata violazione degli obblighi posti a loro carico e, fatte salve le eventuali responsabilità disciplinari, amministrative o contabili, le relative



somme sono devolute in economia. Nel caso il Responsabile di servizio accerti la non effettuazione delle attività previste, per ragioni indipendenti dalla volontà del personale interessato, le relative quote di incentivo rientrano nel fondo, con le modalità previste dal precedente articolo 6.

3. L'accertamento potrà considerarsi positivo se tutte le attività siano state correttamente svolte nei tempi previsti, senza errori o ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati. In tal caso è disposta la corresponsione dell'incentivo, nei valori stabiliti.

4. L'accertamento potrà considerarsi parzialmente positivo se tutte le attività siano state svolte, ma con ritardi la cui responsabilità sia imputabile ai dipendenti incaricati, in relazione ai tempi assegnati o si siano rilevati errori o mancanze nello svolgimento delle attività di competenza, o che abbiano comportato aumenti dei costi previsti, depurato del ribasso d'asta offerto o la necessità di varianti progettuali. In tal caso, effettuato il necessario contraddittorio con gli interessati, il Responsabile di servizio dispone la corresponsione degli incentivi ai dipendenti coinvolti, ma con una decurtazione commisurata alla dimensione del ritardo o degli errori o mancanze rilevate, secondo le percentuali previste dal successivo articolo 11. Le somme decurtate sono devolute in economia.

5. L'accertamento è da considerarsi negativo quando le attività non siano state portate a compimento oppure lo siano state, ma con ritardi, imputabili a dipendenti incaricati, superiori a quelli indicati al comma 4 o con gravi errori o mancanze degli stessi. In tal caso, effettuato il necessario contraddittorio con gli interessati e fatte salve le valutazioni in ordine alle eventuali responsabilità disciplinari, amministrative e contabili, il Responsabile di servizio dispone di non corrispondere alcun compenso ai dipendenti coinvolti, devolvendo le relative somme in economia.

6. In ogni caso, gli incentivi di cui al presente regolamento, complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

7. Al fine di assicurare la rigorosa applicazione della norma di cui al comma precedente, senza artificiose od elusive operazioni di anticipo o ritardo nel pagamento, la liquidazione degli incentivi, da parte del Responsabile di servizio competente, avviene:

- a) per le attività svolte nella fase di programmazione e affidamento, entro trenta giorni dall'avvenuto affidamento;
- b) per le attività riferite alla fase esecutiva, entro trenta giorni dall'avvenuta approvazione degli elaborati finali, intendendo per tali il certificato di collaudo o di regolare esecuzione ovvero la certificazione concernente la positiva verifica di conformità.

8. Il Responsabile di servizio competente in materia di trattamento economico del personale, dispone l'effettiva erogazione dei compensi entro i successivi trenta giorni, verificando il rispetto del limite di cui al precedente comma 6. Le eventuali somme eccedenti il predetto limite costituiscono economie.

9. Nel caso di fasi esecutive particolarmente prolungate, comunque superiori all'anno, è possibile, previa effettuazione, in ogni caso, degli accertamenti di cui al presente articolo, la remunerazione, in più fasi, delle attività già concretamente e positivamente svolte, le cui scadenze debbono però essere puntualmente predeterminate nei provvedimenti di cui al 5° comma dell'articolo 7.

10. Nel caso in cui il Responsabile di servizio sia direttamente coinvolto nello svolgimento in attività o prestazioni di cui all'articolo 7, i provvedimenti, le verifiche e gli accertamenti di cui al presente articolo sono posti in capo a diverso soggetto, come previsto dal comma 9 del predetto articolo 7.

Articolo 9 – Incentivi per il personale di centrale unica di committenza

1. Per i compiti svolti dal personale della centrale unica di committenza nell'esecuzione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, è riconosciuta una quota parte dell'incentivo di cui all'art. 2, comma 2, non superiore al 25%, la cui ripartizione è prevista dal regolamento e dalle convenzioni che disciplinano i rapporti tra CUC e Comuni aderenti.

Articolo 10 – Utilizzo del restante venti per cento delle risorse finanziarie del fondo

1. Il restante venti per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi dei precedenti articoli 4, 5 e 6 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici

specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

2. Con gli atti di programmazione economico-finanziaria e gestionale, l'Ente individua la tipologia degli acquisti e i relativi ambiti di intervento cui destinare le risorse di cui al comma 1.

Art. 11 – Riduzione dell'incentivo e penali

1. Il Responsabile di servizio preposto, previo contraddittorio con le parti interessate, non corrisponde alcun incentivo in caso di errori od omissioni compiuti da parte del personale incaricato delle attività di cui all'articolo 7. Si considera errore od omissione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto e delle circostanze che caratterizzano la procedura, la mancata od erronea identificazione della normativa specifica da applicare al caso, il mancato rispetto di condizioni o di requisiti prestabiliti, la violazione delle regole di diligenza nell'esecuzione della prestazione.

2. Qualora si verificassero incrementi dei tempi per le attività previste dall'articolo 7, si applicano le seguenti penali:

- a) incremento dei tempi fino al 25% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 10%; *5%*
- b) incremento dei tempi fino al 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 25%; *20%*
- c) incremento dei tempi fino al 75% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 50%; *35%*
- d) incremento dei tempi oltre al 75% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 75%.

3. Qualora si verificassero incrementi del costo netto della singola opera o lavoro, servizio, fornitura, per le attività previste dall'articolo 7, si applicano le seguenti penali:

- a) incremento dei costi fino al 25% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 10%;
- b) incremento dei costi fino al 50% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 25%;
- c) incremento dei costi fino al 75% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 50%;
- d) incremento dei costi oltre al 75% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 75%.

4. Qualora si verificassero sia incrementi di tempi che di costi rispetto il quadro economico per le attività previste dall'articolo 2 si applicano le seguenti penali:

- a) se la somma delle percentuali di scostamento relative al tempo ed al costo è un valore inferiore a 25%: riduzione dell'incentivo pari al 15%;
- b) se la somma delle percentuali di scostamento relative al tempo ed al costo è un valore compreso fra 25% e 50%: riduzione dell'incentivo pari al 30%;
- c) se la somma delle percentuali di scostamento relative al tempo ed al costo è un valore compreso tra il 50% ed il 75%: riduzione dell'incentivo pari al 60%;
- d) se la somma delle percentuali di scostamento relative al tempo ed al costo è un valore superiore al 75%: riduzione dell'incentivo pari al 80%.

5. La riduzione dell'incentivo non si applica nel caso di incrementi dei tempi di realizzazione conseguenti a sospensioni per gli accadimenti di cui all'art. 107 del Codice, in caso di recesso o di risoluzione del contratto d'appalto ovvero in caso di altra impossibilità di esecuzione sopravvenuta, giuridica o materiale.

Articolo 12 – Norme finali, entrata in vigore e abrogazioni

1. Il Responsabile di servizio preposto verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.

2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività del

provvedimento di approvazione ed è pubblicato all'Albo pretorio on-line e sul sito della Comunità Montana.

3. Il presente regolamento non ha effetto retroattivo. Fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono valide le seguenti norme:

- fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento, per le attività relative alla realizzazione di opere o lavori, servizi, forniture, svolte a partire dal 19.4.2016 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016) si applicano le disposizioni del regolamento vigente nel tempo, con le seguenti precisazioni:
 - i. alla ripartizione dell'incentivo non partecipa il personale con qualifica dirigenziale e gli incaricati della redazione del progetto e del piano della sicurezza;
 - ii. dalla ripartizione dell'incentivo sono escluse le attività di manutenzione, ordinaria e straordinaria.

4. Per tutto quanto non previsto o specificato nel presente regolamento sarà fatto riferimento al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Le norme del presente regolamento si intendono modificate da qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali e regionali.

5. Ai sensi dell'art. 1, comma 526 della Legge 205/2017, che ha introdotto il comma 5-bis all'art.113 del D.Lgs. 50/2016, gli incentivi di cui al presente regolamento fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping loops and lines, located at the bottom center of the page.